

**FEDERCACCIA**  
**VENETO**

**STATUTO**  
**E**  
**REGOLAMENTO DI**  
**ATTUAZIONE**

**Approvato dall'Assemblea Regionale il 5 settembre 2013**

**STATUTO**

**STATUTO**

# STATUTO

## Art. 1

### **Denominazione, personalità giuridica, sede**

La Federazione Italiana della Caccia della Regione Veneto, di seguito abbreviata in Federcaccia Veneto, è un'associazione democratica ed apartitica, senza fini di lucro, costituita dalle Sezioni Comunali e Provinciali dei federcacciatori e dai loro soci. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 N° 361 ed ha sede presso una delle Sezioni Provinciali di Federcaccia Veneto in conformità ai deliberati della propria Assemblea Regionale. È associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.) assieme alle altre Federazioni regionali.

## Art. 2

### **Fini istituzionali**

- 2.1 Federcaccia Veneto elabora indirizzi e programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzati ad una attività venatoria compatibile con una cultura tesa alla conservazione, all'uso razionale delle risorse naturali rinnovabili ed alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.
- 2.2 Federcaccia Veneto promuove ed organizza attività sportive ed agonistiche riconducibili alla cultura ed alle tradizioni venatorie del Veneto.
- 2.3 Federcaccia Veneto provvede al controllo gestionale ed al coordinamento delle iniziative e proposte delle Sezioni Provinciali al fine di armonizzare le varie realtà.
- 2.4 Federcaccia Veneto tutela nei modi più appropriati ed ai vari livelli gli interessi di tutti i federcacciatori veneti. Si riserva, con riferimento al DL 30/06/'03 n° 196, la possibilità di utilizzare i dati personali degli associati per le finalità connesse all'attività dell'associazione.
- 2.5 Federcaccia Veneto sviluppa e collabora ad iniziative di carattere ecologico, di protezione civile quali l'azione antincendio e soccorso alla popolazione, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne di concerto con la protezione civile, le associazioni agricole ed ambientali, gli enti locali.
- 2.6 Federcaccia Veneto concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dello Statuto della F.I.D.C. pertanto i federcacciatori veneti sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto nazionale, nonché i relativi regolamenti e i deliberati adottati dagli organismi federali.

## Art. 3

### **Coordinamento A.T.C.-C.A.-Associazioni Settoriali**

Federcaccia Veneto promuoverà la costituzione di un coordinamento regionale degli A.T.C. e dei C.A.. Questi coordinamenti, unitamente alle associazioni settoriali regionali saranno di supporto per l'attuazione di una politica venatoria regionale compiuta e realistica.

## Art. 4

### **Organizzazione**

- 4.1 Sono organi di Federcaccia Veneto:
  - a) l'Assemblea Regionale;
  - b) il Presidente Regionale;
  - c) la Giunta Regionale.
- 4.2 Sono organi di giustizia e di controllo:

# STATUTO

- a) il Collegio dei Probiviri;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) il Giudice Sportivo Regionale.

- 4.3 Sono organi territoriali:
- a) le Sezioni Provinciali;
  - b) le Sezioni Comunali.

## Art. 5

### Assemblea Regionale

- 5.1 L'assemblea regionale è costituita dai delegati designati dalle assemblee delle sezioni provinciali il cui numero viene determinato dal regolamento di attuazione in ragione o proporzione del numero degli iscritti di ogni sezione.
- 5.2 Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, il presidente, i presidenti delle sezioni prov.li (se non delegati), i presidenti regionali delle associazioni settoriali e del coordinamento degli ATC e dei CA ed il past president.
- 5.3 I componenti l'assemblea possono in caso di impedimento, delegare per iscritto un altro componente del Consiglio Direttivo provinciale.
- 5.4 L'assemblea regionale è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci:
- a) in via ordinaria almeno 2 volte all'anno entro il 31/12 e 30/04 per:
    - l'approvazione del bilancio di previsione;
    - l'approvazione del conto consuntivo;
    - l'approvazione del documento di indirizzo politico programmatico;
    - deliberare su argomenti sottoposti al suo esame dalla giunta regionale.
  - b) in via straordinaria almeno ogni 5 anni, entro il 30/04 per:
    - eleggere il presidente;
    - eleggere 2 vicepresidenti dei quali uno vicario;
    - eleggere il segretario;
    - eleggere i componenti il collegio dei probiviri;
    - eleggere i componenti il collegio dei revisori dei conti;
    - approvare i regolamenti di attuazione, di amministrazione e contabilità e qualsiasi altro regolamento proposto;
    - approvare eventuali modifiche al presente statuto.
  - c) in via straordinaria quando a richiederlo sia il 50%+1 dei delegati. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
- 5.5 L'assemblea regionale straordinaria deve essere convocata sempre in prima e seconda convocazione:
- a) in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  - b) in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti aventi diritto al voto.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.
- 5.6 L'assemblea è convocata con invito scritto, mail o fax e con preavviso di almeno 10 giorni.
- 5.7 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

# STATUTO

- 5.8 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.
- 5.9 Per la modifica del presente statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti.

## **Art. 6**

### **Presidente di Federcaccia Veneto**

- 6.1 Il Presidente deve essere un cittadino italiano residente nel Veneto, socio da almeno 2 anni alla F.I.d.C. e cacciatore socio di un ATC o di un CA del Veneto e dura in carica un quinquennio.
- 6.2 Ha la rappresentanza legale di Federcaccia Veneto e ne firma gli atti.
- 6.3 Convoca e presiede l'assemblea regionale e la giunta regionale
- 6.4 Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti dell'assemblea regionale del perseguimento dei fini statutari.
- 6.5 Nell'ipotesi di dimissioni, delle quali prende atto l'assemblea regionale, il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alle elezioni del nuovo Presidente che dovranno svolgersi entro sessanta giorni.
- 6.6 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal vicepresidente vicario fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma precedente.
- 6.7 Il Presidente attribuisce e revoca deleghe ai vicepresidenti ed eventualmente ai componenti la giunta regionale
- 6.8 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l'incarico di Presidente Provinciale. In caso di elezione a presidente regionale, l'eletto deve dimettersi da presidente provinciale entro 15 giorni, pena l'automatica decadenza da presidente regionale.
- 6.9 Il Presidente regionale uscente acquisisce la qualifica di past-president.

## **Art. 7**

### **Vicepresidenti di Federcaccia Veneto**

- 7.1 I 2 vicepresidenti sono eletti dall'assemblea regionale, scelti fra i presidenti provinciali. Uno assume l'incarico di vicario, quello più anziano di carica ovvero in caso di parità quello più anziano di età.
- 7.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.
- 7.3 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Art. 8**

### **Giunta Regionale**

# STATUTO

- 8.1 La Giunta regionale è composta dal Presidente, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dal Segretario Regionale. Dura in carica 5 anni.
- 8.2 Il diritto di voto spetta al presidente regionale ed ai presidenti provinciali.
- 8.3 Il presidente di una sezione provinciale può delegare, per ragioni di necessità, un componente del Consiglio Direttivo provinciale a rappresentarlo per le riunioni della giunta.
- 8.4 La giunta regionale è convocata dal presidente almeno 6 volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti.
- 8.5 Le riunioni della giunta sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
- 8.6 Possono partecipare alle riunioni di giunta i membri del Consiglio di Presidenza nazionale, e di volta in volta, a seconda delle esigenze, i revisori dei conti, i rappresentanti delle sezioni settoriali, del coordinamento degli ATC e dei CA.
- 8.7 La Giunta provvede a:
- a) predisporre il bilancio di previsione;
  - b) predisporre il conto consuntivo;
  - c) predisporre la relazione politico programmatica;
  - d) dare attuazione agli indirizzi programmatici deliberati dall'assemblea;
  - e) effettuare se necessario variazioni di bilancio;
  - f) acquisire beni o servizi;
  - g) nominare commissioni di lavoro;
  - h) controllare l'operato ed i conti consuntivi delle sezioni provinciali;
  - i) promuovere l'azione disciplinare davanti al collegio dei probiviri;
  - j) fissare data e o.d.g. dell'assemblea regionale;
  - k) nominare la commissione elettorale, composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nella riunione in cui viene fissata la data di convocazione dell'assemblea elettiva. La commissione svolge funzione di verifica poteri, controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse;
  - l) commissariare le sezioni provinciali, nei casi previsti dallo statuto;
  - m) deliberare su quanto non di competenza dell'assemblea;
  - n) gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 8.8 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile, sono responsabili, anche solidamente coloro che gli hanno posti in essere.

## Art. 9

### Il Segretario Regionale

- 9.1 Il segretario regionale è il tesoriere ed il responsabile amministrativo dell'associazione.
- 9.2 Esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione, approvato dall'assemblea regionale.

# STATUTO

- 9.3 Redige e firma i verbali assieme al presidente regionale, delle riunioni della giunta e dell'assemblea regionale

## Art. 10

### Collegio Regionale dei Probiviri

- 10.1 Il Collegio regionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea regionale fra i tesserati dell'associazione il Presidente, eletto a scrutinio segreto, nella prima riunione del collegio, deve essere iscritto all'Ordine degli Avvocati presso un tribunale ricompreso nel distretto della Corte d'Appello di Venezia.
- 10.2 Dura in carica 5 anni ed ha sede presso la sede regionale.
- 10.3 Decide sulle controversie insorte fra gli organi di Federcaccia Veneto, fra questi e le Sezioni Provinciali, fra queste ultime e le Sezioni Comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dell'associazione, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.
- 10.4 Il Collegio decide inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.
- 10.5 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa della giunta regionale.
- 10.6 Pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati.
- 10.7 Il Segretario Regionale cura l'esecuzione di tali decisioni.

## Art. 11

### Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- 11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea regionale
- 11.2 Dura in carica 5 anni anche se decade l'assemblea regionale.
- 11.3 Il presidente del collegio dei revisori, eletto nel proprio ambito, a scrutinio segreto nella prima riunione, deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
- 11.4 Il collegio vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti ed esercita il controllo contabile.
- 11.5 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.
- 11.6 In qualsiasi momento i revisori dei conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e controllo, dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio ed al presidente regionale.
- 11.7 Il collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.

# STATUTO

- 11.8 Qualora il collegio accerti irregolarità contabili o inosservanza di leggi, statuto o regolamenti, chiede l'immediata convocazione dell'assemblea regionale.
- 11.9 I revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni degli organi deliberanti dell'associazione.

## **Art.12**

### **Patrimonio e Bilancio**

- 12.1 Il patrimonio di Federcaccia Veneto è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
- 12.2 Le entrate finanziarie di Federcaccia Veneto sono costituite dalla quota della tessera associativa di propria competenza, da altre entrate elargite dalla F.I.d.C. nazionale, da contributi e da donazioni e lasciti.
- 12.3 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia Veneto sono disciplinati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dall'assemblea regionale.

## **Art. 13**

### **Giudice sportivo Regionale**

- 13.1 Il Giudice sportivo e il suo supplente sono nominati dalla giunta regionale e durano in carica 5 anni salvo revoca per giusta causa.
- 13.2 Il Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.
- 13.3 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione Federale di appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

## **Art. 14**

### **Indennità**

- 14.1 L'assunzione delle cariche federali a tutti i livelli è a titolo onorifico e gratuito, salvo rimborsi spese determinati, anche in via forfetaria, secondo modalità specificate nel Regolamento di Attuazione.

## **Art. 15**

### **Ricorsi Elettorali – Casi di ineleggibilità**

- 15.1 Tutti i dirigenti eletti devono essere cittadini italiani e tesserati della F.I.d.C. da almeno 2 anni.
- 15.2 Avverso le elezioni dei componenti degli organismi regionali, è ammesso ricorso motivato, entro 10 giorni, al collegio dei probiviri.
- 15.3 In caso di accoglimento del ricorso, il collegio dei probiviri dispone la rinnovazione delle elezioni entro 30 giorni.

## **Art. 16**

### **Durata in carica**

- 16.1 Tutti i dirigenti dell'associazione ed i componenti degli organi collegiali durano in carica, salvo casi previsti dal presente statuto, 5 anni.

# STATUTO

16.2 I dirigenti in scadenza del mandato, restano in carica fino alle elezioni ed all'investitura dei nuovi eletti, svolgono compiti solo di ordinaria amministrazione.

## Art. 17

### Sezioni Provinciali

17.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia.

17.2 Nelle province in cui si presentino particolari condizioni geografiche, sociali, istituzionali o associative, la giunta regionale, su istanza della Sezione Provinciale esistente, può deliberare la costituzione di "Sezioni Provinciali aggiunte" con organi e funzioni di Sezione Provinciale.

17.3 Le Sezioni Provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Veneto.

17.4 Le Sezioni Provinciali provvedono altresì:

- a) all'educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatori e organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie;
- b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
- c) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza nelle acque interne e di antibraconaggio;
- d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle sezioni comunali e delle sezioni comunali aggiunte;
- e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

## Art. 18

### Organi delle Sezioni Provinciali

18.1 Sono organi centrali delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) il Presidente Provinciale;
- c) il Consiglio direttivo Provinciale;
- d) la Giunta esecutiva Provinciale;
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio Provinciale dei Probiviri.

18.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali:

- le Sezioni Comunali;
- le Sezioni Comunali aggiunte.

## Art. 19

### Assemblea Provinciale

19.1 L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti delle sezioni comunali e comunali aggiunte i quali votano per rappresentanza. In caso d'impedimento i Presidenti delle Sezioni Comunali possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo comunale delegato per iscritto.

# STATUTO

- 19.2 Intervengono altresì all'Assemblea senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali, i Revisori dei Conti provinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
- 19.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo.
- 19.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente da presidenti di sezione comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
- 19.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei Presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei presenti.
- 19.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei soci rappresentati in Assemblea.
- 19.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con modalità che garantiscano certezza della comunicazione a tutti gli aventi titolo..
- 19.8 Partecipano ai lavori dell'Assemblea Provinciale, con il solo diritto di parola, il Presidente regionale, il past-president ed i Consiglieri nazionali.

## **Art. 20**

### **Consiglio Direttivo**

- 20.1 Le Sezioni Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo composto dal presidente, da 1 o più vicepresidenti, dal segretario e almeno 6 membri eletti dall'assemblea. Dura in carica 5 anni. Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, il past-president ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.

## **Art. 21**

### **Giunta Esecutiva delle Sezioni Provinciali**

- 21.1 La Giunta Esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti tra i consiglieri. La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.
- 21.2 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

## **Art. 22**

### **Presidenti delle Sezioni Provinciali**

- 22.1 Il Presidente deve essere un cacciatore residente in provincia, socio da almeno 2 anni alla F.I.d.C. e cacciatore socio di un ATC o CA della provincia, ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta, curando l'esecuzione delle delibere.

# STATUTO

- 22.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio Direttivo.
- 22.3 Le funzioni di vicepresidente vicario sono assegnate dal presidente provinciale. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

## Art. 23

### **Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali**

- 23.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.
- 23.2 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 23.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo provinciale.

## Art. 24

### **Collegio provinciale dei Probiviri**

- 24.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.
- 24.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.
- 24.3 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra sezioni comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.
- 24.4 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 24.5 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.
- 24.6 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio Provinciale dei Probiviri sono di competenza del Collegio Regionale dei Probiviri.
- 24.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

## Art. 25

### **Disposizioni concernenti le Assemblies Provinciali e compiti delle medesime**

# STATUTO

- 25.1 Le Assemblee delle Sezioni Provinciali vengono convocate in via ordinaria dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all'anno entro la fine di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 25.2 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, o su quelli sopravvenuti, urgenti e indifferibili. Esse provvedono:
- a) ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità e la relazione tecnico-morale-finanziaria;
  - b) ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri ed i componenti elettivi dell'assemblea regionale;
  - c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle Sezioni Comunali;
  - d) all'approvazione della relazione del consiglio direttivo da trasmettere al consiglio direttivo.

## Art. 26

### Compiti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali

- 26.1 Il Consiglio Direttivo gestisce la sezione provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio Direttivo decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione.
- 26.2 Il consiglio direttivo elegge il presidente, i vicepresidenti, i componenti la giunta previa decisione del numero da eleggere.
- 26.3 Il consiglio direttivo delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sulla relazione programmatica predisposti dalla giunta, da portare all'approvazione dell'assemblea.
- 26.4 Il consiglio direttivo decide la costituzione di nuove sezioni comunali e comunali aggiunte.
- 26.5 Il consiglio direttivo nomina i commissari di cui all'art. 41.
- 26.6 Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.
- 26.7 Il Consiglio Direttivo coordina e indirizza l'attività delle sezioni comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea provinciale.
- 26.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- 26.9 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 26.10 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

# STATUTO

- 26.11 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
- 26.12 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione Elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
- 26.13 Il consiglio direttivo provvede ad inviare entro il 15 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione tecnico-morale e finanziaria.
- 26.14 Il consiglio direttivo all'atto della convocazione dell'assemblea elettiva, nomina la commissione elettorale e determina il numero dei consiglieri. I componenti la commissione non hanno diritto di voto.

## Art. 27

### Compiti della Giunta Esecutiva Provinciale

La Giunta Esecutiva Provinciale è l'organo esecutivo, svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo per determinate materie e può deliberare entro i limiti stabiliti dal Consiglio.

## Art. 28

### Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni Provinciali per l'attività venatoria

- 28.1 Le Sezioni Provinciali godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992 n. 157, per le associazioni venatorie.
- 28.2 Il patrimonio delle Sezioni Provinciali è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
- 28.3 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
- 28.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.
- 28.5 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.
- 28.6 Nel caso in cui gli organi della Sezione Provinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federaccia Regionale.

## Art. 29

### Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni Provinciali

- 29.1 Le Sezioni Provinciali possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.

# STATUTO

29.2 Le Sezioni Provinciali possono, altresì, promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportivo-amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali.

29.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

## Art. 30

### Sezioni Comunali

30.1 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.

30.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedano, e su richiesta dei soci, possono essere costituite dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni Comunali.

30.3 E' in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo Provinciale.

30.4 Le Sezioni Comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali di Federaccia Veneto e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.

30.5 In particolare le Sezioni Comunali provvedono:

- a) in collaborazione fra loro e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
- b) alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
- c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
- d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
- e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
- f) a collaborare con gli Organi dell'associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
- g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
- h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
- i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza nelle acque interne.

## Art. 31

### Organi della Sezione Comunale

31.1 Sono Organi della Sezione Comunale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Segretario Tesoriere (ove deliberato dall'assemblea);
- e) il Collegio dei Probiviri (ove l'assemblea ritenga opportuno istituirlo);
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (ove l'assemblea ritenga opportuno istituirlo);

# STATUTO

g) la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).

31.2 Tutte le cariche sociali durano per 5 anni e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

## Art. 32

### Assemblee Comunali

32.1 Le Assemblee Comunali sono formate dai soci delle Sezioni Comunali.

32.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:

- a) alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali che sarà determinato dall'Assemblea precedente alle elezioni;
- b) alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori ove previsto;
- c) a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- d) all'approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
- e) alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.

32.3 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno 1/3 dei soci della Sezione. Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea di prendere visione nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci della Sezione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

32.4 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

## Art. 33

### Elezione alle cariche sociali della Sezione Comunale

33.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione Elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

33.2 I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

# STATUTO

- 33.3 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.
- 33.4 E' ammessa la cancellazione della lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purché corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili. Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- 33.5 Le candidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci. Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. La Sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.

## **Art. 34**

### **Requisiti per l'elezione alle cariche sociali della Sezione Comunale**

- 34.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:
- a) avere un'anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione;
  - b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione.

## **Art. 35**

### **Il Presidente della Sezione Comunale**

- 35.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
- 35.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
- 35.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.
- 35.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemeranze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
- 35.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

## **Art. 36**

# STATUTO

## Consiglio Direttivo della Sezione Comunale

- 36.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea oltre al presidente, al vicepresidente e al segretario.
- 36.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- 36.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario Tesoriere.
- 36.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.
- 36.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 36.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.
- 36.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
- 36.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 36.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.
- 36.10 In caso di assenza o esaurimento delle liste di candidati votati si procede alla relativa elezione alla prima Assemblea utile.
- 36.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di Consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.
- 36.12 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione comunale.
- 36.13 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali. E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.
- 36.14 Il consiglio direttivo delibera se istituire o meno una giunta.
- 36.15 Il consiglio direttivo elegge nel proprio interni i componenti della giunta previa determinazione del numero.

## Art. 37

### Giunta Esecutiva della Sezione Comunale

# STATUTO

- 37.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
- 37.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

## Art. 38

### Il Segretario Tesoriere della Sezione Comunale

- 38.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 36 dello statuto.
- 38.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

## Art. 39

### Collegio dei Probiviri della Sezione Comunale

- 39.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci nonché fra quelle insorte fra i soci e la Sezione.
- 39.2 Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente statuto nonché di violazioni alle leggi e regolamenti relativi alla caccia nonché per comportamenti scorretti od ostantivi all'espletamento dell'attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico-venatoria della F.I.d.C..
- 39.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- 39.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito può applicare le seguenti sanzioni:
- a) censura;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione dall'attività della sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
  - d) esclusione dalla Sezione, fatti salvi i diritti relativi alla assicurazione derivanti dal possesso della tessera federale, quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.
- 39.5 La Sezione Comunale deve comunicare alla Sezione Provinciale i provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d).

# STATUTO

- 39.6 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della sezione provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- 39.7 I provvedimenti del Collegio devono altresì essere affissi nella sede sociale.
- 39.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

## Art. 40

### Il Collegio dei Revisori della Sezione Comunale

- 40.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea.
- 40.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 40.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
- 40.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 40.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

## Art. 41

### Commissari Straordinari delle Sezioni Comunali

- 41.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione Comunale o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio Direttivo, la Sezione Provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, l'assemblea regionale potrà procedere in sostituzione.
- 41.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
- 41.3 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
- 41.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso all'assemblea regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
- 41.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

## Art. 42

### Scritture contabili della Sezione Comunale

- 42.1 La Sezione Comunale conserva e cura i seguenti libri:
- a) l'elenco dei soci;
  - b) raccolta delle delibere del Consiglio Direttivo e relativi verbali;

# STATUTO

- c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori e dei Proviviri (ove esistenti);
- d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

## Art. 43

### **Patrimonio ed entrate della Sezione Comunale**

- 43.1 Il patrimonio della Sezione Comunale è costituito:
- a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
  - b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.
- 43.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.
- 43.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.
- 43.4 Quando presso una Sezione o una Sezione aggiunta si costituisce un circolo la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione alla quale è aggregato.

## Art. 44

### **Sezioni Comunali aggiunte**

- 44.1 L'Assemblea, sentito il parere vincolante del consiglio provinciale, può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sezioni comunali aggiunte per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.
- 44.2 La Sezione Comunale aggiunta opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza della Sezione Provinciale. Essa è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della Sezione stessa.
- 44.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sezione aggiunta ed opera ad ogni effetto come una qualsiasi altra Sezione Comunale ed è soggetta ai controlli e potestà del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori.

## Art. 45

### **Modifiche statutarie**

- 45.1 Il presente Statuto può essere modificato dalla Assemblea Regionale in seduta straordinaria.
- 45.2 Per la modifica del presente statuto le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

## Art. 46

### **Norme transitorie e finali**

# **STATUTO**

- 46.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme dello statuto nazionale.
- 46.2 Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea regionale.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**REGOLAMENTO  
DI  
ATTUAZIONE**

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

## Art. 1

### Assemblea Regionale

- 1.1 L'assemblea regionale è costituita dai delegati designati dalle assemblee delle sezioni provinciali.
- 1.2 Ogni assemblea provinciale nomina un numero di delegati in rappresentanza di 1 ogni 500 soci o frazione superiore a 250.
- 1.3 I presidenti prov.li possono essere nominati delegati reg.li.
- 1.4 Le sezioni prov.li, entro 15 giorni dalla nomina, comunicano al presidente regionale i nominativi dei delegati completi di indirizzo.
- 1.5 La convocazione dell'assemblea avviene a cura del presidente regionale con lettera o altri mezzi idonei, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- 1.6 L'avviso di convocazione per l'assemblea elettiva deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno. Per le altre assemblee luogo, data e ordine del giorno.
- 1.7 La giunta regionale, all'atto della convocazione della Assemblea elettiva, nomina la Commissione Elettorale.
- 1.8 La Commissione Elettorale si costituisce e si riunisce, nominando un presidente, secondo le esigenze, prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 1.9 I componenti la Commissione Elettorale non possono far parte dell'elettorato attivo e passivo.
- 1.10 La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione Elettorale.
- 1.11 Non è ammessa la candidatura in più di una lista.
- 1.12 La Commissione Elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima della pubblicazione delle stesse tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 1.13 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione Elettorale deve essere proposto entro 3 giorni al Collegio Regionale del Probiviri che decide in tempo utile.
- 1.14 Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica dei poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea.
- 1.15 Per le votazioni a scrutinio segreto sono predisposte e consegnate le schede agli aventi diritto al voto.
- 1.16 Il presidente è validamente eletto se ottiene almeno il 50% + 1 dei voti espressi dai presenti all'assemblea.

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

## **Art. 2**

### **Giunta Regionale**

- 2.1 La giunta regionale è composta dal presidente, dai presidenti delle sezioni prov.li e dal segretario.
- 2.2 La prima riunione della giunta regionale è convocata dal presidente regionale entro 15 giorni dall'assemblea regionale elettiva
- 2.3 La giunta regionale è convocata dal presidente regionale mediante comunicazione scritta o altro mezzo idoneo, da inviarsi entro 5 giorni dalla data di convocazione. La convocazione deve contenere luogo, data e ora, e l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 2.5 In caso di urgenza la giunta regionale può essere convocata anche telefonicamente.
- 2.6 Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti.
- 2.7 Le votazioni sono palesi.
- 2.8 Non è possibile aggiungere argomenti all'ordine del giorno, contenuti nella convocazione, salvo il consenso di tutti i componenti della giunta regionale.

## **Art. 3**

### **Elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali**

- 3.1 Il presidente è validamente eletto se ottiene il 50% + 1 dei voti dei componenti il consiglio provinciale.
- 3.2 L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali in numero stabilito dal Consiglio Direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Elettorale, avviene su liste separate. Ogni lista può essere composta da un numero massimo di candidati pari ai consiglieri da eleggere.
- 3.3 Ogni elettore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze anche su liste separate, pari al numero dei consigliere da eleggere..
- 3.4 Ogni elettore esprime un numero di voti proporzionale ai propri soci.
- 3.5 Il voto di lista attribuisce la preferenza a tutti i componenti.
- 3.6 Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20% degli iscritti della Sezione Provinciale.
- 3.7 Possono essere presentate anche altre liste, sempre sottoscritte da un numero di Presidenti Comunali che rappresentino almeno il 20% di iscritti alla Sezione Provinciale, e che siano espressione di elezioni "primarie/settoriali/circoscrizionali/mandamentali" effettuate secondo consuetudine e/o tradizioni locali.
- 3.8 Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti che si determinano sommando i voti di lista a quelli di preferenza.

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

3.9 La Commissione Elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature e delle liste.

## Art. 4

### Commissari Straordinari delle Associazioni

- 4.1 In caso di gravi irregolarità nella gestione delle Associazioni o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la giunta regionale può, anche su istanza di soci o di componenti l'assemblea regionale, esperire le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario.
- 4.2 Qualora la giunta regionale non provveda, il Consiglio Nazionale procederà in sostituzione.
- 4.3 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva .
- 4.4 Il Commissario Straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi Organi, entro 3 mesi dalla nomina.
- 4.5 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
- 4.6 Il ricorso si propone con atto scritto recante specifica indicazione dei motivi. Sono legittimati a proporre ricorso il Presidente dell'Assemblea, il Vicepresidente o tanti Consiglieri che rappresentino almeno la metà arrotondata per eccesso dei componenti l'assemblea.
- 4.7 La giunta regionale, previa istruttoria da affidarsi ad uno o più componenti dello stesso Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale, decide il ricorso sulla base dei documenti o elementi acquisiti nella prima riunione utile, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento.
- 4.8 Il Commissario Straordinario non ha diritto di voto.

## Art. 5

### Indennità e rimborsi

- 5.1 Per incarichi specifici deliberati dalla Giunta Regionale o dall'assemblea regionale, i titolari di cariche regionali hanno diritto al rimborso spese secondo la normativa vigente.
- 5.2 I Consigli Direttivi Provinciali possono deliberare la corresponsione di rimborsi spese ai loro componenti secondo la normativa vigente.
- 5.3 La giunta regionale per importanti ed essenziali motivi di funzionalità ed efficienza dello stesso, può deliberare, anche in via forfettaria, indennità di mansioni per i titolari di cariche federali regionali.

## Art. 6

### Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, si applicano - se compatibili - le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana della Caccia.